

ORNELLA PAGLIETTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Revisore ufficiale dei conti

Via Paganini 23A – 43122 PARMA

Tel.: 0521/484218-484406 Fax: 0521/240429

A tutti i clienti



[CIRCOLARE MENSILE]

[luglio 2011]

Sommario

LO "SPESOMETRO" (elenco clienti-fornitori) È A REGIME DAL 1/7/2011	1
RISCOSSIONE: STABILITA LA NUOVA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA.....	5
BONUS PER L'AUTOTRASPORTO.....	5
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: IV° CONTO ENERGIA	6
CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: APPALTI PUBBLICI, INTERESSI DI MORA	6
RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI DEBITI (MORATORIA).....	6
PRIME ANTICIPAZIONI SULLA MANOVRA CORRETTIVA	6
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MAGGIO 2011.....	8

LO "SPESOMETRO" (elenco clienti-fornitori) È A REGIME DAL 1/7/2011

(Art. 21 del D.L. n. 78/2010)



Come già ampiamente commentato nelle precedenti circolari informative, a far data dallo scorso 1° luglio 2011, **l'obbligo di comunicazione** delle operazioni cosiddette "sopra soglia" (3.000 o 3.600 euro) è divenuto pienamente operativo.

Va, infatti, ricordato che l'applicazione dell'obbligo previsto dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010 per l'anno 2011 prevede due termini di entrata in vigore:

- **dal 1° gennaio 2011**, relativamente alle **operazioni per le quali sussiste l'obbligo di fatturazione**, di importo **non inferiore a 3.000 euro**, al **netto** dell'IVA;
- **dal 1° luglio 2011**, relativamente alle **operazioni per le quali NON sussiste l'obbligo di fatturazione**, di importo **non inferiore a 3.600 euro**, al **lordo** dell'IVA (ad esempio

operazioni documentate da scontrino fiscale o ricevuta fiscale).

In altre parole, l'obbligo di comunicare le operazioni "sopra soglia" è decorso dal 1° gennaio scorso con l'esclusione, relativamente alle operazioni effettuate nel periodo 1/1 – 30/6/2011, di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Pertanto, dal 1° luglio scorso, l'obbligo di comunicazione non riguarda solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA, ma anche quelle in cui il cessionario o committente (Cliente), risulti essere il consumatore finale.

Le suddette operazioni dovranno essere comunicate (per via telematica all'Agenzia delle entrate) entro il 30 aprile 2012 con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore:

- **a 3.000 euro, al netto dell'IVA** rese (a Clienti) e ricevute (da Fornitori) nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto **l'obbligo di emissione della fattura**;
- **a 3.600 euro, al lordo dell'IVA**, per le quali **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura**, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.

Sono tenuti all'obbligo di comunicazione tutti i soggetti titolari di partita Iva (imprese e professionisti) con l'esclusione: dei soggetti rientranti nel regime dei minimi, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri organismi di diritto pubblico.

Per quanto riguarda la soglia limite (3.000 ovvero 3.600 euro) **occorre prestare particolare attenzione ai contratti** di appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, concessione e gli altri contratti **da cui derivano corrispettivi periodici** (attenzione a nulla rileva il fatto che il contratto sia redatto per iscritto o verbalmente); la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i **corrispettivi dovuti in un intero anno solare** siano di importo complessivo non inferiore alla soglia limite. Viceversa, per le altre tipologie di contratto (ad es. compravendita), il superamento della soglia limite deve essere sempre collegata alla singola operazione. Per quanto riguarda i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Sempre ai fini della verifica dei limiti (3.000 ovvero 3.600 euro) la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 ha chiarito una serie di fattispecie che di seguito si riportano::

Agenzie di viaggi e turismo che applicano il regime speciale Iva di cui all'art.74-ter del DPR n.633/72):	si tratta di soggetti che, pur avendo l'obbligo di documentare le operazioni mediante emissione della fattura, non hanno l'obbligo di indicare separatamente l'imposta; in questo caso il limite è quello dei € 3.600;
spese anticipate in nome e per conto del cliente:	tali spese non devono essere considerate in quanto escluse dalla base imponibile Iva;
operazioni soggette al regime del margine speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'art.36 D.L. n.41/95	va comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta, restando non rilevante la quota dell'importo non soggetta ad Iva (in sostanza, per la determinazione dell'importo dell'operazione cui è connesso l'obbligo di comunicazione, non si deve tenere conto dell'eventuale quota parte fuori campo Iva);
operazioni soggette al regime del reverse charge	va comunicata la base imponibile cui è riferibile l'imposta
cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa	la base imponibile è definita ai sensi dell'art.13 del DPR n.633/72
beni destinati a finalità estranee	la base imponibile è definita ai sensi dell'art.13 del DPR n.633/72.

Raccolta dei dati da trasmettere

Per quanto riguarda i dati da trasmettere, il contribuente dovrà fare riferimento al **momento della registrazione** o, in mancanza dell'obbligo, al momento di effettuazione dell'operazione.

In merito ai contenuti della comunicazione, la circolare n. 24/E ha precisato che nella comunicazione deve essere indicato l'importo delle operazioni effettuate "tenendo conto delle variazioni di cui all'art.26 del DPR n.633/72" (note di accredito).

Si ricorda inoltre, che **sono escluse** dall'obbligo di comunicazione le operazioni individuate dal punto 2.4 del Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010. Tuttavia, con la circolare n. 24/E, l'Agenzia delle entrate ha individuato ulteriori ipotesi di esclusione.

In particolare, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- le importazioni
- le operazioni black list
- le esportazioni
- le esportazioni (di cui all'art.8 co.1 lett. a) e b) del dpr n.633/72); in questo contesto, obbligo di comunicazione comunque sussiste per:
 - le operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito delle c.d. "esportazioni indirette" di cui alla successiva lettera c) dell'art.8 (si tratta delle fatture emesse senza applicazione dell'iva a seguito della richiesta pervenuta tramite lettera di intento dagli esportatori abituali);
 - per le cosiddette "triangolazioni comunitarie" previste dall'art.58 del d.l. n.331/93 in quanto trattasi nella sostanza di operazioni interne (assimilate ai soli fini del trattamento non imponibile iva alle esportazioni);
- le operazioni già comunicate all'anagrafe tributaria quali, ad esempio quelle:
 - connesse a contratti di assicurazione e a contratti di somministrazione di energia elettrica;
 - relative ai contratti di mutuo;
 - relative agli atti di compravendita di immobili.
- le operazioni non territoriali (ad es. le operazioni contemplate dall'art.7-ter del dpr n.633/72);
- i passaggi interni
- le operazioni intracomunitarie
- il pagamento da privati mediante utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate. Si ricorda che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione).

Elementi da indicare nelle comunicazioni

Particolarmente gravoso risulta l'obbligo di monitoraggio delle cessioni di beni e servizi per i

commercianti al minuto ed i prestatori di servizi che certificano corrispettivi sopra soglia con ricevute e scontrini fiscali.

Infatti, non è difficile rilevare che il nuovo obbligo impatta in modo pesante sulle formalità amministrative che i suddetti soggetti dovranno mettere in campo, sia per identificare il cliente sia per conservare le informazioni acquisite che confluiranno nelle comunicazioni.

In particolare, **dovranno essere raccolti e conservati:**

- a) i dati identificativi del Cliente;
- b) i dati dell'operazione.

Il primo gruppo di informazioni riguarda **l'identificazione del cliente** (adempimento sino ad ora mai effettuato da coloro che emettono scontrini fiscali). In relazione a questo nuovo obbligo, si dovranno acquisire i seguenti dati:

SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA	SOGGETTI NON RESIDENTI
<p style="text-align: center;">SE IL CLIENTE È UNA PERSONA FISICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cognome - Nome - Codice fiscale (è opportuno raccogliere i dati per la verifica della correttezza del codice fiscale: sesso, data e luogo di nascita); 	<p style="text-align: center;">SE IL CLIENTE È UNA PERSONA FISICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cognome - Nome - Sesso - data di nascita - domicilio estero
	<p style="text-align: center;">SE IL CLIENTE È DIVERSO DA UNA PERSONA FISICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - denominazione - ragione sociale o la ditta - sede legale - domicilio estero
	<p style="text-align: center;">SE IL CLIENTE È UNA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI O UN'ALTRA ORGANIZZAZIONE SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - denominazione - ragione sociale o la ditta - sede legale - domicilio estero <p>ed i dati di almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cognome e nome - luogo e data di nascita - sesso - domicilio fiscale

In merito alla raccolta dei suddetti dati, si ricorda che è la stessa norma a stabilire che per le operazioni non soggette a fatturazione, il committente o cessionario (Cliente) **è tenuto a fornire tutti i dati identificativi richiesti, senza possibilità di opporre rifiuto.**

Per quanto riguarda l'operazione, occorrerà associare ai dati identificativi del cliente le seguenti informazioni:

- Tipo operazione: se cessione di beni o prestazione di servizi;
- Ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA;
- Data dell'operazione.

In termini operativi, potrebbe essere utile, in relazione ad ogni operazione di importo pari o superiore a 3.600 euro (IVA inclusa), compilare la scheda che si allega alla presente circolare.

Da ultimo, si ricorda che l'**omessa trasmissione** della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

RISCOSSIONE: STABILITA LA NUOVA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA

Provvedimento 22 giugno 2011



Col provvedimento citato in epigrafe, il Direttore dell'Agazia delle entrate ha stabilito la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Pertanto, con decorrenza dal **prossimo 1° ottobre**, gli interessi saranno dovuti nella misura annua del 5,0243%. Come noto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, gli interessi di mora sono dovuti a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Si ricorda che il precedente tasso era fissato, con effetto dal 1° ottobre 2010, nella misura del 5,7567%.

BONUS PER L'AUTOTRASPORTO

Comunicato Stampa dell'Agazia delle Entrate del 21 giugno 2011



L'Agazia delle Entrate ha confermato anche per quest'anno i benefici fiscali riconosciuti agli autotrasportatori nel 2010.

Restano immutati negli importi, rispetto allo scorso anno, sia quello introdotto per permettere il recupero del contributo al Servizio sanitario nazionale, sia la deduzione forfetaria prevista dal Tuir (articolo 66, comma 5) per le spese non documentate relative ai trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore.

In particolare:

- le imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio), possono recuperare nel 2011, fino a un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2010 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
- per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore è, inoltre, prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2010, nelle seguenti misure:

deduzione giornaliera	Luogo di trasporto
€ 19,60	Nel Comune ove l'impresa ha sede
€ 56,00	Oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma nella Regione o nelle Regioni confinanti
€ 92,00	Oltre la Regione ove ha sede l'impresa o oltre le Regioni con essa confinanti

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: IV° CONTO ENERGIA

DM 5/5/2011



Si rende noto che dal 1° giugno 2011 è divenuto operativo il quarto Conto energia, che disciplina le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Tale disciplina si applica agli impianti fotovoltaici entrati in esercizio in data successiva al 31.05.2011 e fino al 31.12.2016.

CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: APPALTI PUBBLICI, INTERESSI DI MORA

D.M. 27 maggio 2011 - Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2011)



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposito provvedimento, ha fissato al 4,08%, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011, la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici (D.M. 19 aprile 2000, n. 145). Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI DEBITI (MORATORIA)

Scadenza: 31 luglio 2011



Si ricorda che il prossimo 31 luglio, scade il termine per la presentazione delle istanze di moratoria sui debiti delle piccole e medie imprese.

Come noto, infatti, l'accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese del 3 agosto 2009, permette alle **piccole e**

medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari interessati (comprese le società di leasing) aderenti alla convenzione, **la sospensione:**

- per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;
- per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing immobiliare;
- per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing mobiliare;

o **l'allungamento:**

- delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti a breve termine.

Si ricorda inoltre, che possono beneficiare della sospensione:

- i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno;
- i leasing finanziari stipulati prima del 3 agosto 2009

Le piccole e medie imprese interessate devono avere:

- un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

PRIME ANTICIPAZIONI SULLA MANOVRA CORRETTIVA



Qui di seguito si riportano, in sintesi, le principali novità fiscali contenute nella manovra del Governo (D.L. 98/2011) meglio nota come “*Manovra Correttiva*”, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 06/07/2011 n. 155.

Ripporto perdite

Le perdite generate dal periodo d'imposta 2011 saranno riportabili senza limiti di tempo e utilizzabili nel limite massimo del 80% del reddito imponibile (è così modificato l'art. 84, c. 1 e 2, del TUIR in materia di “riporto perdite”). Tale regola non vale per le perdite dei primi tre esercizi che sono interamente compensabili senza limiti di tempo. Infatti, le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

Aumento del bollo per le auto di grossa cilindrata

A partire dall'anno 2011 aumenta la tassa automobilistica per le auto di grossa cilindrata con un potenza pari o superiore a 225 KW. Per ogni KW oltre il limite dovranno essere corrisposti 10 euro da versare con modalità e termini che saranno stabiliti da un Provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso di omesso versamento sarà applicata la sanzione (art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471) del 30% dell'importo non versato.

Ammortamenti fiscali – revisione delle aliquote di ammortamento

Viene riscritto il regime degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali delle imprese attraverso una serie di Decreti regolamentari che il Ministero dell'Economia e Finanze dovrà emanare. Le nuove disposizioni avranno effetto dall'esercizio 2013 e dovranno semplificare l'attuale sistema, prevedendo per talune attività un ammortamento specifico in base alla vita utile e per altre un ammortamento cumulativo con un'aliquota unica.

Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili

Introdotta, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, una limitazione (1% del costo dei beni) alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione.

Partite IVA inattive

E' prevista la chiusura d'ufficio delle partite IVA qualora inattive da almeno 3 anni o qualora il titolare non abbia adempiuto alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'IVA. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività possono sanare la violazione versando, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'art. 5, c. 6, primo periodo, del d. lgs. n. 471/97, ridotta ad 1/4.

Studi di settore

Vengono inasprite le conseguenze legate all'omessa presentazione (o all'infedeltà) del modello dei

dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Per la mancata presentazione (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), scatta automaticamente la sanzione massima di 2.065 euro (non è più possibile applicare quella minima di 258 euro).

L'omessa o infedele indicazione dei dati, così come l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore che in realtà non sussistono, permette, inoltre, all'ufficio di procedere all'accertamento induttivo ogni volta in cui il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% rispetto a quello dichiarato.

Infine, nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti, la sanzione (minima e massima) che scatta per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap, in seguito ad accertamento da studi di settore, è aumentata del 50%.

Liti pendenti

Viene prevista la possibilità di definire i contenziosi fiscali, di cui è parte l'Agenzia delle Entrate, secondo le regole del condono delle liti pendenti del 2002 (art. 16 della legge n. 289/02). E' necessario che la controversia risulti pendente al 1° maggio 2011 e che non sia superiore a 20.000 euro considerate le imposte ed escludendo sanzioni, interessi e accessori.

Saranno da definire le modalità di versamento e di presentazione e qualsiasi altra disposizione applicativa delle domande di definizione delle liti con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo sui dossier titoli

Viene aumentata l'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni sui depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti. L'aumento del tributo è articolato nel tempo, attestandosi a partire dal 2013 a 150 euro, per i depositi inferiori a 50.000 euro, e a 380 euro per quelli superiori.

Accertamenti esecutivi

Spostata al 1° ottobre 2011 la data a partire dalla quale gli avvisi di accertamento emessi sono immediatamente esecutivi, senza bisogno di procedere alla successiva iscrizione a ruolo per la loro riscossione.

Fattura per l'autonoleggio

L'attività di locazione veicoli senza conducente torna a essere certificata fiscalmente con la fattura ex articolo 21 del Dpr 633/1972.

Ritenute su bonifici per oneri detraibili

Ridotta dal 10 al 4% la ritenuta operata da banche e poste sugli accreditamenti di bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di deduzioni e detrazioni (bonus del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico).

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MAGGIO 2011

(Istat, Comunicato, 16/06/2011)



L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,

relativo al **mese di maggio 2011**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 102,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,6%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di maggio 2011 è pari 1,888999.

Nella tabella che segue si riportano i dati pubblicati dall'inizio dell'anno.

Mese	TABELLA VARIAZIONI 2011		COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE 2011		
	Variazioni % rispetto al corrispondente periodo		Indice ISTAT	Coefficiente di rivalutazione	Montante mese
	Dell'anno precedente	Di due anni precedenti			
GENNAIO	2,2	3,5	101,2	0,421749	1,00421749
FEBBRAIO	2,3	3,6	101,5	0,769960	1,00769960
MARZO	2,5	4,0	101,9	1,192576	1,01192576
APRILE	2,6	4,3	102,4	1,689595	1,01689595
MAGGIO	2,6	4,2	102,5	1,888999	1,01888999

Lo STUDIO

Documento chiuso in redazione in data 12/07/2011

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.

Ditta XY

SCHEDA RACCOLTA DATI CLIENTI

Comunicazione elenco Clienti e Fornitori (Art. 21, DL 78/2010)

DATI CLIENTE

Cliente persona fisica residente in Italia

Cognome					
Nome			sezzo	M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
Luogo e data di nascita	Nato a		il		
Codice Fiscale					

SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Cliente Persona fisica

Cognome					
Nome			sezzo	M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
Luogo e data di nascita	Nato a		il		
Domicilio estero	Stato estero		città		
	Via				n.

Cliente diverso da Persona fisica

Denominazione					
Ragione sociale o ditta					
Sede legale					
Domicilio estero	Stato estero		città		
	Via				n.
SE È UNA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI O UN'ALTRA ORGANIZZAZIONE SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA compilare anche i seguenti dati					
Cognome e Nome					
Luogo e data di nascita	Nato a		il		
Sesso	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>				
Domicilio estero	Stato estero		città		
	Via				n.

DATI OPERAZIONE

Cliente persona fisica residente in Italia

Tipo operazione	Cessione di beni <input type="checkbox"/>	Prestazione di servizi <input type="checkbox"/>			
Scontrino/Ricevuta fiscale nr.		del		Importo (al lordo di IVA)	
Scontrino/Ricevuta fiscale nr.		del		Importo (al lordo di IVA)	
Scontrino/Ricevuta fiscale nr.		del		Importo (al lordo di IVA)	

Scheda compilata da: _____

In data: ____/____/____